

mente accettarla, e dovrebbe pregare la Camera di non accettarla.

PRESIDENTE. Onorevole Badaloni, insiste...?

BADALONI. Non consentendomi l'ora di dire le ragioni che dimostrano l'opportunità e la giustizia della mia proposta aggiuntiva, dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, per non pregiudicare la questione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 10 come è stato proposto, con la soppressione delle parole « di terza categoria ».

(È approvato).

Art. 11.

Per la riparazione o ricostruzione di fabbricati, per la esecuzione di opere di difesa di proprietà private, danneggiate dalle alluvioni del 1º semestre 1905 e per quelle necessarie per riparare ai danni cagionati nelle proprietà private dalle stesse alluvioni possono essere consentiti dagli Istituti di credito fondiario, dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e delle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere la durata maggiore di anni 25, e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse comprendenti l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

Al pagamento dell'interesse lo Stato contribuirà in ragione di un terzo; e a tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la durata di 25 anni, la somma annua di lire 40,000.

Sulle domande di mutuo ipotecario ai privati darà parere una Commissione speciale, composta di cinque membri nominati con decreto reale.

Per questi mutui e per le relative iscrizioni ipotecarie, saranno applicate le disposizioni della legge 20 febbraio 1899, n. 53.

Onorevole ministro accetta la formula della Commissione?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Accetto la formula della Commissione, in cui sono inserite alcune parole che chiariscono meglio il concetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 11 testè letto.

(È approvato).

Art. 12.

Ferme le maggiori agevolazioni consentite dalle norme vigenti in altri compartimenti catastali, nelle provincie venete e in

quella di Mantova verrà concesso ai possessori di terreni danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 l'abbuono dell'imposta fondiaria, in misura proporzionale al danno, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario, delle singole particelle catastali.

A cura e spesa dello Stato sarà eseguita una verifica straordinaria, per l'accertamento dei danni delle alluvioni e per ogni altra conseguente applicazione delle leggi catastali in vigore.

Domando all'onorevole ministro del tesoro se accetta la formula della Commissione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Accetto la formula della Commissione con la quale si sostituiscono alle parole: « del prodotto ordinario dei fondi », le altre: « del prodotto ordinario delle singole particelle catastali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gattoni, Raineri, Sacchi, E. Faelli, Romussi e Spallanzani propongono il seguente emendamento:

« Alle parole: e in quella di Mantova, aggiungere: Pavia, Cremona, Milano, Piacenza, Parma, Reggio Emilia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Pregherei l'onorevole Gattoni di voler prendere atto della dichiarazione che sto per fare e che credo varrà a soddisfare tanto lui quanto gli altri proponenti dell'emendamento. Invece di fare l'aggiunta all'articolo 12 dei nomi: Pavia, Cremona, Milano, ecc., aggiunta che potrebbe essere anche non sufficiente, o troppo larga o troppo stretta, il Ministero ne propone una più completa, poichè all'articolo 17 dove si dice: « Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono applicabili a favore dei possessori e dei conduttori dei terreni e dei fabbricati urbani e rustici, danneggiati dell'uragano del 23 giugno », s'inseriscono le parole: « dalle alluvioni del primo semestre 1905 » nei comuni che saranno designati per decreto reale. Con questo emendamento all'articolo 17, è soddisfatto interamente il desiderio dell'onorevole Gattoni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gattoni.

GATTONI. Io ed alcuni colleghi avevamo presentato questo emendamento, perchè l'onorevole presidente del Consiglio, il giorno in cui andammo da lui in Commissione, quali rappresentanti delle provincie nostre danneggiate, dichiarò che tutte le provincie danneggiate sarebbero state trattate nel medesimo modo. Leggendo, invece, l'articolo 12 del disegno di legge, a noi parve che, non